

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 [\(1\)](#).

Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° agosto 1934, n. 179.

[\(2\)](#) Emanato in virtù degli *artt. 32 e 35, L. 3 aprile 1933, n. 255*, che recava modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti. I limiti originari di somma comunque indicati nel presente decreto, già aumentati prima di 60 volte dalla *L. 10 dicembre 1953, n. 936*, poi di 240 volte dal *D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422* (questo aumento ha assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'*art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367*, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'*art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359*.

Capo IV

Parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti annessi

38. (art. 10, quarto comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1° del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441; art. 28, legge 14 agosto 1862, n. 800; *art. 77 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*; *art. 6, legge 9 dicembre 1928, n. 2783*). - Il rendiconto generale dello Stato che il Ministro delle finanze [\(57\)](#) deve rendere alla fine di ogni esercizio finanziario, è dal ministro trasmesso alla Corte dei conti nei termini di legge, prima che sia presentato all'approvazione delle Camere.

[\(57\)](#) Ora, Ministro del tesoro. Vedi nota 29 all'art. 22.

39. (art. 29, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.

A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.

La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro [\(58\)](#).

[\(58\)](#) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. [1](#), [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), come sostituito dalla [legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213](#).

40. (art. 32, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa [\(59\)](#).

[\(59\)](#) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. [1](#), [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), come sostituito dalla [legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213](#).

41. (art. 31, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella quale questa deve esporre:

le ragioni Per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;

le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro [\(60\)](#).

[\(60\)](#) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. [1](#), [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), come sostituito dalla [legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213](#).

43. (artt. 30 e 31, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze [\(64\)](#) che ne cura la presentazione al Parlamento.

[\(64\)](#) Ora Ministro del tesoro. Vedi nota 29 all'art. 22.